



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 del 31-12-2025

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:

Determinazione aliquote IMU - anno 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **08:00** nella sala delle adunanze Sala Civica Unione Europea, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE TRESCATO GISELLA.

Il Sig. DE BONI GABRIELE, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

GIACCAGLIA FRANCESCA

GASPARIN DARIO

LUISETTO MIRCO

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

DE BONI GABRIELE	Presente
VOLPIN LEONARDO	Presente
SVALDI KATIA	Presente
PEGORARO NICOLO'	Assente
GIACOMETTI DAVIDE	Assente
GIACCAGLIA FRANCESCA	Presente
GASPARIN DARIO	Presente
ZOPPELLO CATIA	Presente
GASPARIN ALESSIA	Presente
BARZON ANDREA	Assente
BETTIO PATRIZIA	Presente
LUISETTO MIRCO	Presente
CORAZZA MARCO	Presente
BERMONE CARLO	Presente
SALMASO LAURA	Presente
BOCCON LUCA	Assente
HILA NILA	Assente

Presenti 12 Assenti 5

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
DE BONI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
TRESCATO GISELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che, sulla base della normativa in materia vigente, la Giunta Comunale ha predisposto il progetto di bilancio di previsione per l'anno 2026/2028, progetto che tiene conto degli indirizzi inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2026/2028, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 30.07.2025, e nella successiva Nota di Aggiornamento, in fase di approvazione;

Premesso che:

- l'Imposta Municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.07.2020, è stato approvato il Regolamento comunale dell'Imposta Municipale propria (IMU) come prevista dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- i commi da 748 a 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedono le aliquote applicabili relativamente alla nuova IMU suddividendole per tipologie specifiche;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- gli stessi commi 748, 752, 753 e 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedono esplicitamente che le aliquote per abitazione principale, terreni agricoli, immobili produttivi e altri immobili debbano essere decise con deliberazione del Consiglio Comunale, individuando, conseguentemente, una competenza generale del Consiglio Comunale in materia di aliquote;

Considerato che la Legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Visti:

- i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- il comma 757 della Legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

- l'art. 6-ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 7 luglio 2023, a valere per le aliquote dell'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 6 settembre 2024, a valere per le aliquote dell'anno 2026;
- l'art. 7, comma 3, del citato D.M. MEF del 07.07.2023 che prevede che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della Legge n. 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della Legge n. 160/2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente;
- il comma 767 della Legge n. 160/2019 il quale prevede che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, e che le stesse acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Visto che, come riportato nel prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, l'Amministrazione Comunale, giusta delibera n. 148 del 12.11.2025 di indirizzo, intende proporre per l'anno 2026 un lieve aumento della pressione fiscale prevista per il 2025 dal prelievo tributario IMU con la previsione di reperire dalla nuova IMU un importo pari ad € 1.727.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2025 ad € 453.096,70 stanziamento necessario per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi;

Considerato che la manovra in corso di approvazione dal Parlamento prevede tagli ai trasferimenti da parte dello Stato con una modifica strutturale sui criteri con ripercussioni negative in fatto di quantificazione oltre all'aumento dei costi per effetto dell'inflazione in corso nell'ultimo biennio e che il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2026 può essere soddisfatto applicando, esclusivamente, un lieve aumento alle aliquote dei fabbricati di categoria catastale "A/10, C/2, C/3, D" ed alle aree edificabili, portandole al 9,80 per mille, e confermando le ulteriori aliquote e detrazioni IMU in vigore nel 2025;

Dato atto che le aliquote IMU proposte in approvazione per l'anno 2026 risultano pur sempre inferiori, o al più uguali, a quelle applicate dai Comuni della cintura urbana di Padova;

Preso atto che il comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 prevede che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Visto l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 29.07.2020;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi registrati nel corso della discussione aperta sull'argomento e riportati in calce al presente provvedimento;

Con voti:

FAVOREVOLI 9 (Ponte San Nicolò Riparte)

CONTRARI 2 (Ponte Protagonista)

ASTENUTI 1 (Ponte: Insieme Si Può)

espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che, sulla base delle vigenti norme, questo Ente intende approvare, per l'anno 2026, il parziale aumento delle aliquote IMU in vigore nel 2025, come riportato nel "Prospetto delle aliquote" allegato sub A), elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale" secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 integrato con il decreto MEF del 6 novembre 2025, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito riassunte:

	<i>Categoria</i>	<i>Aliquota</i>
1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7	6 per mille + detrazione € 200,00
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) e fabbricati di categoria D/10	1 per mille
3	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
4	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	9,8 per mille
5	Fabbricati classificati in categoria catastale A/10, C/2 (per fattispecie non ricomprese nelle categorie precedenti), C/3	9,8 per mille
6	Terreni agricoli	8,0 per mille
7	Aree fabbricabili	9,8 per mille
8	Immobili delle categorie da A2 ad A7 e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 <u>concessa in affitto a canone agevolato</u> di cui art. 2, comma 3, Legge 431/1998. In tali casi, copia del contratto dovrà essere trasmessa al Settore Tributi entro il termine perentorio del 31 dicembre di ciascun anno di inizio del contratto, pena la decadenza dal beneficio. Il comodatario deve essere ivi residente.	7,0 per mille (da ridursi al 75% ai sensi art.1, comma 53, Legge 208/15)
9	Immobili delle categorie da A2 ad A7 e relative pertinenze, diversi dagli immobili di cui al punto 5, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, adibita ad abitazione e concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda in Italia, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale. L'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della stipula e della residenza e dimora abituale del comodatario. Per ottenere il beneficio i possessori dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31.12, pena la decadenza dal beneficio, copia del contratto di comodato registrato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare entro il termine perentorio del 31/12 dell'anno di cessazione, apposita comunicazione scritta.	7,0 per mille

10	Immobili abitativi delle categorie da A2 ad A7 e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATER) e applicazione della detrazione per l'abitazione principale di cui al punto 4), agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	6,0 per mille
11	Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	9,0 per mille

3. Di dare atto che, oltre alle aliquote sopra riportate, sono previste tutte le riduzioni ed esenzioni individuate dalla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 29.07.2020;
4. Di dare atto che, in sede di versamento, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2025. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate con la presente delibera e risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserirla entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
6. Di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal D.M. 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;
7. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI:

A) Prospetto aliquote IMU 2026

Successivamente, su conforme proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI 9 (Ponte San Nicolò Riparte)

CONTRARI 2 (Ponte Protagonista)

ASTENUTI 1 (Ponte: Insieme Si Può)

espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.